



AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

P.zza Vittoria, 5 – 38122 Trento

P +39 0461 497701

F +39 0461 497759

@ appa@provincia.tn.it

@ appa@pec.provincia.tn.it

CAPITOLATO SPECIALE PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:

Servizi di gestione e manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e trattamento aria del Laboratorio dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente sito in via Lidorno n. 1 a Mattarello di Trento.

Codice CIG: 7291964F0A

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	4
Art. 3 – Tipologie impiantistiche oggetto dell'appalto.....	5
Art. 4 – Esercizio e conduzione.....	5
Art. 5 – Fornitura di beni.....	6
Art. 6 – Manutenzione ordinaria degli impianti.....	7
Art. 7 – Manutenzione straordinaria degli impianti.....	10
Art. 8 – Servizio di pronto intervento e reperibilità.....	11
Art. 9 – Terzo responsabile.....	11
Art. 10 – Libretto di impianto.....	12
Art. 11 – Assistenza tecnico amministrativa.....	13
Art. 12 – Registro di esercizio e manutenzione.....	14
Art. 13 – Referente tecnico.....	14
Art. 14 – Personale autorizzato.....	14
Art. 15 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	14
Art. 16 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	15
Art. 17 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	15
Art. 18 – Documenti che fanno parte del contratto.....	18
Art. 19 – Durata del contratto e facoltà di rinnovo.....	18
Art. 20 – Importo del contratto.....	19
Art. 21 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	19
Art. 22 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	19
Art. 23 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	19
Art. 24 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	20
Art. 25 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	20
Art. 26 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	20
Art. 27 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore.....	21
Art. 28 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	21
Art. 29 – Subappalto.....	22
Art. 30 – Tutela dei lavoratori.....	22
Art. 31 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.....	23
Art. 32 – Sicurezza.....	24
Art. 33 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	24
Art. 34 – Garanzia definitiva.....	24
Art. 35 – Obblighi assicurativi.....	24
Art. 36 – Penali.....	25
Art. 37 – Risoluzione del contratto.....	25
Art. 38 – Recesso.....	26
Art. 39 – Definizione delle controversie.....	26
Art. 40 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	26
Art. 41 – Obblighi in materia di legalità.....	27
Art. 42 – Spese contrattuali.....	27
Art. 43 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	27
Art. 43 – Disposizioni anticorruzione.....	28
Art. 44 – Norma di chiusura.....	28

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni e i servizi necessari per l'esercizio, la gestione, la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e trattamento aria relativi alla struttura del Settore Laboratorio sita in via Lidorno n. 1 a Mattarello di Trento (di seguito "Laboratorio"), e un insieme di atti coordinati per garantire la conduzione (fornendo le prestazioni proprie dell'impianto) e la conservazione degli impianti stessi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, dalle norme di buona tecnica e dalle prescrizioni della stazione appaltante.
2. In tal modo, la stazione appaltante si propone di mantenere in perfetto funzionamento gli impianti a servizio della struttura citata al punto 1.
3. Il Laboratorio rappresenta una struttura all'avanguardia sotto il profilo impiantistico, di notevole entità sotto il profilo dei parametri di progetto e con scelte tecnologiche evolute nel campo dei modelli di trattamento e distribuzione dell'aria, nonché dei sistemi di monitoraggio, controllo e regolazione delle portate e delle caratteristiche termoigrometriche in campo. Pertanto lo scenario del tema manutentivo e di esercizio deve tenere conto di queste peculiarità, prefigurando strumenti e strategie gestionali che consentano una messa a regime regolare degli impianti ed il mantenimento di un elevato grado di efficienza prestazionale di componenti e apparecchiature.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso il Laboratorio sito in via Lidorno n. 1 a Mattarello di Trento.
2. Al fine di garantire un servizio puntuale e continuativo, deve essere garantita la presenza sul territorio da parte dell'Appaltatore. Pertanto l'Appaltatore è tenuto ad avere od istituire propri uffici o recapiti nell'ambito del territorio della Provincia di Trento.
3. Un incaricato dell'Appaltatore, figura eventualmente diversa dal Responsabile Tecnico, dovrà essere sempre reperibile telefonicamente anche al di fuori del normale orario d'ufficio.
4. L'Appaltatore dovrà garantire una manutenzione periodica degli impianti che dovrà integrarsi con una serie di altre attività collaterali a quelle principali svolte nel fabbricato, nonché allargare il proprio ambito in vista del conseguimento di sinergie e delle esigenze della stazione appaltante per l'ottenimento della riduzione e razionalizzazione dei costi di gestione, dei consumi di energia e della riduzione delle immissioni inquinanti in atmosfera, visti il D.L. n. 192 del 19/08/05, le norme applicabili e D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. n. 74 del 16/04/2013.
5. L'Appaltatore è inoltre chiamato ad assumersi l'incarico di Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico cioè di quella persona fisica o giuridica che, in possesso dei necessari requisiti previsti dalle Normative, è delegato dalla stazione appaltante (nella sua qualità di proprietaria dell'impianto) ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.
6. L'appalto, che dovrà essere espletato secondo le modalità meglio specificate negli articoli che seguono ed in ottemperanza alle leggi e le normative vigenti, comprende:
 - l'esercizio e conduzione degli impianti;
 - la manutenzione ordinaria degli impianti;
 - la manutenzione straordinaria degli impianti;
 - servizio di pronto intervento e reperibilità.

Art. 3 – Tipologie impiantistiche oggetto dell'appalto

1. Le attività di cui al presente capitolato verranno svolte sugli impianti presenti all'interno dell'immobile in oggetto di seguito indicati.
2. Sarà comunque onere delle imprese, effettuando opportuni sopralluoghi, verificare la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione degli impianti, al fine di formulare la propria proposta economica per il servizi richiesti.
3. Sono inoltre escluse le prestazioni che saranno erogate da terzi specializzati su indicazione della stazione appaltante relativamente a:
 - Programmazione sistema di supervisione impianto a portata variabile Labcontrol Trox;
 - Implementazione hardware e software del sistema di supervisione Siemens (è incluso, invece l'aggiornamento software);
 - Manutenzione stazioni, sottostazioni e reti di distribuzione gas tecnologici (esclusa rete gas metano).

TIPO DI IMPIANTO

- Centrale termica (generatori, bruciatori, elettrocircolatori, valvole, saracinesche, sistemi di termoregolazione, scambiatori, bollitori, coibentazioni, ecc);
- Unità polivalente per la produzione contemporanea e indipendente di acqua refrigerata e acqua calda
- Unità ventilconvettori;
- Sensori della pressione differenziale estraibili a bordo dei regolatori di portata TVLK TROX;
- Rete di distribuzione gas metano (alimentazione centrale termica e alimentazione laboratori);
- Impianti di trattamento e distribuzione dell'aria;
- Sistemi di addolcimento, demineralizzazione e trattamento dell'acqua;
- Reti di distribuzione;
- Compressori aria e rete distribuzione aria compressa;
- Impianto centralizzato aspirazione polveri;
- Sistema di supervisione;
- Impianto di sollevamento acque nere, bianche e produttive;
- Impianti elettrici a servizio degli impianti sopra indicati.

Art. 4 – Esercizio e conduzione

1. L'esercizio e la conduzione degli impianti viene effettuato per assicurare il livello di comfort ambientale nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente relativamente agli edifici in relazione alla loro destinazione d'uso e nel rispetto delle esigenze della stazione appaltante.
2. L'esercizio degli impianti è svolto attraverso le seguenti attività:
 - fornitura di beni;
 - manutenzione degli impianti;
 - coordinamento delle attività sopra descritte, per garantire il risultato richiesto;
 - servizio di "passaggio delle consegne" al termine del contratto al nuovo gestore individuato dalla stazione appaltante.
3. Durante le fasi operative l'Appaltatore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) conduzione ed esercizio degli impianti con personale specializzato munito di patentino ove richiesto, in ottemperanza delle norme vigenti;
 - b) la conduzione e l'esercizio degli impianti di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, in cui per legge non si ha l'obbligo della presenza continuativa del personale abilitato, potrà essere svolta a distanza mediante l'impiego del sistema telematico (di supervisione).
 - c) controllo del buon funzionamento degli impianti e predisposizione di apposito servizio continuativo 24 ore su 24 per tutta la durata del contratto, per il ricevimento via telefonica ed e-mail di eventuali segnalazioni di guasti e disservizi o modifiche di funzionamento degli impianti;

- d) fornitura di tutti i materiali d'uso ed attrezzature per l'esecuzione delle prestazioni del presente articolo.
4. L'Appaltatore dovrà indicare il riferimento telefonico, attraverso il quale lo stesso renderà disponibile **24 ore su 24 un proprio referente unico** al quale i tecnici della stazione appaltante potranno trasmettere le comunicazioni dei disservizi eventualmente riscontrati.
 6. Nell'ambito dell'espletamento dell'attività di esercizio degli impianti l'Appaltatore provvederà a fornire un costante supporto alla stazione appaltante nell'intento di ottimizzare il funzionamento degli impianti stessi alla ricerca della riduzione dei costi di gestione.
 7. Tale analisi risulta peraltro fondamentale considerato l'attuale mancato utilizzo di diversi locali del fabbricato con conseguente necessità energetica decisamente inferiore rispetto alle previsioni progettuali.
 8. L'ottimizzazione del funzionamento degli impianti dovrà avvenire sfruttando le informazioni provenienti dal sistema di supervisione esistente.

Art. 5 – Fornitura di beni

1. Per fornitura di beni si intende l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi, di componenti, prodotti e materiali di uso comune occorrenti all'esercizio e manutenzione degli impianti.
2. La finalità della fornitura di beni è l'affidabilità e continuità di esercizio e di manutenzione dell'impianto.
3. La fornitura di beni è svolta attraverso le seguenti attività:
 - a) approvvigionamento dei beni;
 - b) gestione delle scorte;
 - c) verifica e controllo.
4. Al fine di garantire il sicuro e continuo funzionamento degli impianti in conformità alle norme contrattuali, l'Appaltatore deve garantire:
 - a) la fornitura dei materiali di consumo;
 - b) una scorta adeguata dei principali materiali e ricambi necessari per garantire la manutenzione ordinaria e la continuità dell'esercizio degli impianti;
 - c) la fornitura di manodopera specializzata occorrente per garantire le prestazioni di cui sopra.
5. Sono da considerarsi ad esempio materiali di consumo e come tali compresi nei corrispettivi contrattuali offerti dall'Appaltatore:
 - a) disincrostanti, detersivi, solventi, sostanze chimiche in generale nonché le attrezzature necessarie per l'effettuazione degli interventi mirati alla migliore conservazione degli impianti e/o dei locali ospitanti gli stessi, rimozione ed asporto di scorie e rifiuti;
 - b) vernici nelle qualità, quantità e colore necessarie per l'espletamento delle operazioni manutentive di ritocco previste nel presente capitolato;
 - c) glicole per eventuali raddoppi nei circuiti additivati;
 - d) lampade per corpi illuminanti relativi all'illuminazione dei locali tecnologici (centrali termiche, sottocentrali termiche, locali macchine ecc.);
 - e) lampade di segnalazione installate sui quadri elettrici di pertinenza degli impianti oggetto di affidamento.
6. L'elenco sopra riportato è da ritenersi indicativo e non esaustivo, con ciò intendendo che sono a carico dell'Appaltatore tutti i materiali necessari per le attività di esercizio, conduzione e manutenzione degli impianti affidati.
7. Tutti i componenti, le apparecchiature ed i pezzi di ricambio in genere che devono essere sostituiti negli interventi di pronto intervento e di manutenzione devono essere, salvo casi specifici tecnicamente giustificati ed esplicitamente autorizzati dalla stazione appaltante, nuovi di fabbrica o, in ogni caso, di primo

impiego e omogenei per marca, tipo e modello con quelli sostituiti e in caso contrario, facilmente reperibili sul mercato e standardizzati.

8. I componenti devono essere certificati come rispondenti alle norme e alle prestazioni funzionali standard. In ogni caso dovranno essere di qualità non inferiore a quelle esistenti.
9. L'Appaltatore garantisce che tutti i materiali di risulta, conseguenti a lavorazioni o sostituzioni, vengano asportati, trasportati e smaltiti nel rispetto della legislazione e normativa vigente e con oneri a proprio carico.

Art. 6 – Manutenzione ordinaria degli impianti

1. Per "manutenzione ordinaria" si intende l'esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente. Queste operazioni sono finalizzate a:
 - a) Mantenere in buono stato di funzionamento e garantire le condizioni di sicurezza dell'impianto;
 - b) Assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste;
 - c) Garantire la totale salvaguardia del patrimonio impiantistico della stazione appaltante;
 - d) Ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente, dalla buona tecnica e dalle prescrizioni della stazione appaltante.
2. La manutenzione ordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:
 - a) **Pulizia:** per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di curare la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti affidati, nonché di tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare apparecchiature oggetto dell'appalto. Stessa considerazione vale per tutte le attrezzature di lavoro e gli arredi affidati all'Appaltatore per l'espletamento delle sue funzioni. Per gli stessi fini sopra evidenziati, l'Appaltatore è tenuto ad operare, ove necessario, ritocchi alle verniciature antiruggine e di finitura delle parti metalliche di tutti gli impianti affidati;
 - b) **Verifica:** le verifiche devono avvenire con scadenziari, secondo protocolli operativi approvati dalla stazione appaltante;
 - c) **Ripristino dei livelli e sostituzione materiali di consumo:** si intende il controllo, il rabbocco, la sostituzione ad intervalli programmati di oli lubrificanti, cariche gas ed altri fluidi delle macchine degli addolcitori e degli impianti soggetti a consumo e decadimento delle caratteristiche, filtri; inoltre la sostituzione di tutti i materiali di consumo;
 - d) **Sostituzione di parti:** ai fini del presente capitolato, sono da considerarsi completamente ricomprese nel servizio di manutenzione ordinaria tutte le sostituzioni, ripristini e ricambio di parti soggette ad usura, anche se non esplicitamente indicate tra i materiali di consumo.
3. Tutti gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati dall'Appaltatore a seguito delle indicazioni fornite nel presente capitolato e dalla normativa vigente, devono essere riportati nel "**Registro di esercizio e manutenzione**", che deve essere predisposto a cura dell'Appaltatore ed inserito all'interno del sistema informatico di cui all'articolo 12. In tale registro deve essere descritto in maniera succinta l'intervento effettuato, la data di effettuazione, la durata (ora inizio-ora termine) il nominativo del responsabile dell'intervento.
4. Nel successivo comma sono evidenziati gli interventi manutentivi minimali e la frequenza degli stessi; dove non indicato si fa riferimento al fascicolo di

manutenzione. Rimane comunque inteso che la frequenza di questi ultimi deve aumentare qualora gli interventi medesimi risultino necessari per garantire il regolare esercizio degli impianti, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. È facoltà della stazione appaltante, la cui richiesta risulterà in tal senso insindacabile, richiedere, in funzione di eventuali necessità emerse nel corso della gestione, l'aumento delle frequenze manutentive dovendo l'Appaltatore adeguarsi. Più in generale, l'Appaltatore deve effettuare tutti gli interventi manutentivi ordinari anche esulanti dall'elenco seguente, rientranti nei libretti di uso e manutenzione dei singoli componenti ed altri ritenuti necessari per perseguire le finalità del presente capitolato e per garantire la perfetta ottemperanza alla normativa vigente, sempre senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

5. Le operazioni periodiche minimali previste sono le seguenti:

a) manutenzione preventiva e accurata pulizia:

- delle apparecchiature e di tutte le parti costituenti gli impianti di cui all'art. 3 da effettuare secondo le istruzioni di manutenzione emesse dai costruttori delle apparecchiature;
- dei motori elettrici, apparecchiature idrauliche, trasmissioni, linee elettriche, apparecchiature elettriche e pneumatiche a partire dai quadri riguardanti i macchinari di produzione e di utilizzazione dell'energia termica;
- delle elettropompe per garantire il corretto funzionamento, con particolare cura all'eliminazione di rumori anomali, fornitura e sostituzione di tenute meccaniche ecc.;
- dei locali impianti, delle tubazioni, delle valvole e dei rivestimenti isolanti comprendente l'approfondita pulizia delle reti in vista in centrale termica e nelle sottostazioni prima della messa in funzione degli impianti. L'eliminazione di intasamenti a causa di impurità provocate da introduzione di sostanze antincrostanti ed anticorrosive o da ruggine, lo spurgo dei circuiti all'atto della prima messa in funzione degli impianti. Sono comprese la prevenzione antigelo e la prevenzione antiruggine;
- delle canne fumarie dalla caldaia al comignolo;
- delle caldaie comprese le prove di combustione da eseguire almeno due volte all'anno delle quali una all'inizio e l'altra a metà della stagione invernale;
- dei corpi scaldanti, dei filtri dei ventilconvettori, dei filtri delle unità di trattamento aria, compreso, se necessario, la sostituzione di valvole, detentori e valvole di sfiato aria dei radiatori;
- degli scambiatori di calore e di riscaldatori di acqua comprendente l'apertura del serbatoio, l'estrazione del serpentino con pulizia interna e disincrostazione con mezzi idonei, meccanici o chimici. Resta inclusa la sostituzione, ove presente, dall'anodo di magnesio per la protezione catodica dello scambiatore e della serpentina;
- delle apparecchiature di regolazione, fra cui il controllo di corretto funzionamento di:
 - taratura delle regolazioni e verifica set point;
 - pulizia delle morsettiere e delle parti elettriche ed elettroniche;
 - controllo di livello dell'olio nei gruppi servomotori con parti in bagno d'olio;
- degli apparecchi di trattamento dell'acqua comprendenti la fornitura ed il magazzinaggio dei materiali di consumo con preparazione delle soluzioni saline per rigenerazione delle resine, additivi per la ricarica di dosatori (rete acqua calda sanitaria, rete alimentazione unità di umidificazione,

- ecc), controllo della capacità ciclica e misura periodica della durezza dell'acqua trattata;
- delle macchine costituenti gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento da effettuare secondo le istruzioni di manutenzione emesse dai costruttori delle apparecchiature (con raccolta di schede tecniche, da fornire in apposito raccoglitore in copia alla stazione appaltante entro 3 mesi dalla presa in consegna degli impianti);
 - dei filtri installati sui circuiti acqua calda riscaldamento, refrigerata e circuito idrosanitario con sostituzione degli elementi filtranti qualora risultasse necessario.
 - di ogni altro componente non specificato nei punti precedenti ma riguardante il complesso del sistema edificio – impianti tecnologici - apparecchiature telematiche e di termoregolazione considerati nel presente Capitolato.
- b) pulizia trimestrale Sezione di Umidificazione UTA piano terra laboratorio.
- c) pulizia semestrale Sezione di Umidificazione UTA piano interrato laboratorio, I piano laboratorio, II piano laboratorio, uffici.
- d) applicazione del protocollo di manutenzione impianti di condizionamento secondo quanto previsto dal Prov. Conf. Perm. Stato Regioni 5 ottobre 2006 n. 2636 (SO GU 03/11/2006 n. 256).
- e) intervento annuale di sostituzione filtri aria installati sulle varie Centrali di Trattamento Aria installate nel fabbricato compreso la fornitura e posa in opera di nuovi filtri con caratteristiche analoghe agli esistenti, rimozione dei vecchi filtri e trasporto degli stessi alla pubblica discarica compresi i relativi oneri.
- f) compilazione e conservazione del "libretto di centrale", secondo quanto previsto dall'allegato H al DPR 551/99, per le registrazioni previste dalla normativa in vigore e sue integrazioni che dovessero intervenire durante il periodo utile contrattuale;
- g) controllo del funzionamento e delle certificazioni dei dispositivi di sicurezza e dei vasi di espansione;
- h) visita periodica da parte di un addetto responsabile della manutenzione che con ispezioni a vista e verifiche a campione delle apparecchiature e dei componenti più a rischio degli impianti possa garantire un processo continuo di valutazione indispensabile per ridurre e se possibile eliminare i rischi di malfunzionamento degli impianti stessi.
- i) interventi di conservazione e pulizia di seguito descritti:
- la pulizia dei locali delle centrali e sottocentrali (termiche, frigorifere, Unità trattamento aria, Aspirapolvere centralizzato, Aria compressa, elettriche , gruppo elettrogeno, ecc) e la pulizia, almeno semestrale, delle terrazze di copertura delle centrali con rimozione ed allontanamento di materiale di risulta, dei relativi bocchettoni, delle eventuali coperture a tetto e dei relativi canali di gronda;
 - la ripresa di tinteggiature esistenti, di qualsiasi tipo, fino alla superficie di 2 mq per ogni intervento;
 - il mantenimento del regolare funzionamento di tutti gli infissi in metallo della centrale termica e sottostazioni, sia interni che esterni, in ferro o in alluminio.
6. Gli interventi manutentivi possono essere eseguiti anche in luoghi con presenza di persone, arredi ed attrezzature, e pertanto l'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'incolumità degli utenti, ed in particolare quanto previsto D.Lgs. 81/2008 (cooperazione e coordinamento). Pertanto le modalità di esecuzione degli interventi devono essere preventivamente

concordate con i referenti della stazione appaltante, al fine di limitare i disagi al normale svolgimento delle attività stesse.

Art. 7 – Manutenzione straordinaria degli impianti

1. Per manutenzione straordinaria degli impianti si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente, il mantenimento e la buona conservazione degli impianti nel tempo, al fine di garantire le condizioni contrattuali, il risparmio energetico, la sicurezza e la continuità del servizio.
2. Le operazioni di manutenzione straordinaria comprendono il controllo, riparazione, ricambi e/o sostituzione e/o ripristini, esecuzione di opere accessorie connesse, revisione e verifica, relativamente a tutte le componenti degli impianti oggetto dell'appalto. È altresì compresa la ricerca delle perdite di tubazioni sottotraccia, la demolizione in breccia, la riparazione delle tubazioni e quanto altro necessario per garantire la regolare erogazione dei servizi, mentre rimangono escluse le sole opere e le sole lavorazioni di ripristino delle componenti edilizie.
3. Tutte le opere dovranno comunque essere eseguite a regola d'arte.
4. Ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà prevedere l'utilizzo di materiali ed attrezzature di qualità pari o superiore rispetto all'esistente, e dovrà essere riportato nel sistema gestionale computerizzato di proprietà della stazione appaltante.
5. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere riportati nel "**Registro di esercizio e manutenzione**", che deve essere predisposto a cura dell'Appaltatore ed inserito all'interno del sistema informatico di cui all'articolo 12. In tale registro deve essere descritto in maniera succinta l'intervento effettuato, la data di effettuazione, la durata (ora inizio-ora termine) il nominativo del responsabile dell'intervento.
6. Al termine del contratto tutti gli impianti, le apparecchiature ed i loro accessori, comprese eventuali apparecchiature di ricambio in dotazione di scorta all'atto della consegna, dovranno essere riconsegnati in efficienza ed in buono stato di manutenzione e conservazione, salvo il normale deperimento d'uso e le variazioni o modifiche eseguite in accordo tra le parti.
7. La manutenzione straordinaria, è da considerarsi con oneri a carico dell'Appaltatore (franchigia) fino ad un importo, riferito all'Elenco Prezzi Provinciale vigente, al netto dello sconto offerto, della singola apparecchiatura o componente fornito e posato in opera, di € 200,00 (duecento/00).
8. Gli interventi di manutenzione straordinaria di importo superiore a quello previsti al precedente comma (con riferimento all'Elenco Prezzi Provinciale, detratto lo sconto offerto sullo stesso), dovranno preventivamente essere concordati ed autorizzati per iscritto dalla stazione appaltante.
9. Sarà comunque onere dell'Appaltatore ove si rendesse necessario intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti, e se necessario, predisporre tutta la documentazione tecnica e progettuale a firma di un tecnico abilitato, per interventi consistenti e con obbligo di progetto.
10. In mancanza di indicazioni nell'Elenco Prezzi Provinciale l'Appaltatore fornirà offerta economica attraverso presentazione di elaborato contenente marca, modello e comprensivo di schede tecniche prestazionali delle apparecchiature proposte nonché prezzo scontato desunto da altro prezzario ufficiale riconosciuto.
11. La stazione appaltante potrà comunque decidere di far eseguire gli interventi anche ad altra impresa.

Art. 8 – Servizio di pronto intervento e reperibilità

1. L'Appaltatore dovrà predisporre per tutto l'arco dell'anno e per tutte le 24 ore dei giorni sia feriali che festivi, un servizio di reperibilità immediata per fronteggiare guasti che possono provocare disfunzioni all'attività lavorativa all'interno dell'immobile, nonché per le segnalazioni di allarme/malfunzionamento impianti da parte del sistema di supervisione, compresi quelli provenienti da congelatori e frigoriferi per la conservazione dei campioni. Tale servizio deve essere espletato da personale specializzato, rintracciabile al telefono cellulare, in grado di far fronte alle anomalie che gli impianti oggetto dell'appalto possono presentare.
2. La chiamata sarà effettuata alla persona reperibile direttamente dal personale della stazione appaltante o da altri soggetti autorizzati.
3. L'Appaltatore dovrà garantire:
 - a) l'invio su chiamata, come specificato al comma precedente, di personale specializzato per ripristinare il corretto funzionamento o modifiche degli impianti; il personale addetto dovrà raggiungere l'impianto entro due ore dalla segnalazione e/o chiamata ed entro l'ora successiva dare comunicazione alla stazione appaltante delle cause che hanno originato il disservizio e dello stato d'avanzamento dei lavori di riparazione;
 - b) il pronto intervento con ripristino del normale funzionamento o modifiche dell'impianto entro un'ora dall'arrivo qualora non sia necessaria la sostituzione dei componenti del medesimo ed entro tre ore dall'arrivo qualora la riparazione richieda la sostituzione dei componenti;
5. Gli interventi per la riparazione e ripristino di anomalie funzionali o relative a manutenzione straordinaria dovranno essere tempestivamente eseguiti, al fine di permettere il regolare svolgimento delle attività.
6. I termini di cui al precedente comma 4 potranno essere derogati solo in situazioni eccezionali o per eventi di forza maggiore.
7. Tutti gli interventi eseguiti sulla base di quanto disposto dal presente articolo, devono essere riportati nel "**Registro di esercizio e manutenzione**", che deve essere predisposto a cura dell'Appaltatore ed inserito all'interno del sistema informatico di cui all'articolo 12. In tale registro deve essere descritto in maniera succinta l'intervento effettuato, la data di effettuazione, la durata (ora inizio-ora termine) il nominativo del responsabile dell'intervento.
8. Eventuali atti vandalici ed eventi causati da calamità naturale, dovranno essere rilevati dall'Appaltatore che dovrà altresì indicare e notificare l'accaduto, a mezzo pec, alla stazione appaltante.
9. Per i guasti causati da atti vandalici o da calamità naturali si applica quanto disposto in merito alla manutenzione straordinaria.
10. Per l'espletamento del servizio di reperibilità e di pronto intervento, l'Appaltatore indicherà alla stazione appaltante il numero telefonico da utilizzare. Tale numero dovrà essere chiaramente indicato anche esternamente ai locali tecnici oggetto dell'appalto.

Art. 9 – Terzo responsabile

1. L'Appaltatore, dal momento della presa in consegna degli impianti, deve indicare il Terzo Responsabile ai sensi dell'art. 31 legge 9 gennaio 1991 n. 10, DPR 412/93 e DPR 551/99.
2. La stazione appaltante, con la firma del contratto, delega al soggetto indicato dall'Appaltatore la funzione di Terzo Responsabile per svolgere tutte le attività previste dal DPR 551/99, dal DPR 412/93 e dalla Legge 10/91. Il Terzo Responsabile assume la responsabilità dell'esercizio degli impianti termici. In particolare, il Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli impianti termici e disporre tutte le operazioni di manutenzione secondo le

- prescrizioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti termici ovvero secondo la normativa UNI e CEI per quanto di competenza.
3. Tutte le contestazioni relative alle modalità di conduzione e mantenimento degli impianti termici, dovranno essere comunicate per iscritto al suddetto Terzo Responsabile e all'Appaltatore. Ove il Terzo Responsabile dovesse rifiutarsi di sottoscrivere l'apposito verbale della contestazione, la stazione appaltante ne certificherà il diniego alla presenza di due testimoni, anche dipendenti della stazione appaltante stesso, e procederà alla comunicazione a mezzo pec, inviata presso il domicilio eletto dell'Appaltatore ai fini delle comunicazioni relative al contratto. Resta comunque inteso che in caso di rifiuto di ricevimento da parte del Terzo Responsabile, gli eventuali termini concessi all'Appaltatore decorreranno dalla data del verbale e non dalla data di ricevimento della raccomandata.
 4. Il Terzo Responsabile dovrà rapportarsi con la stazione appaltante fornendo costante informazione sull'andamento del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici con le modalità di monitoraggio previste dal presente Capitolato d'appalto nonché con le eventuali altre modalità da concordare con la stazione appaltante.
 5. I costi e gli onorari dovuti al Terzo Responsabile per l'attività svolta dal medesimo saranno a carico dell'Appaltatore.
 6. In qualità di Terzo Responsabile, l'Appaltatore assumerà la responsabilità di condurre gli impianti termici e disporre tutte le operazioni di manutenzione secondo le prescrizioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature ovvero secondo la normativa UNI e CEI per quanto di competenza. L'Appaltatore, in quanto Terzo Responsabile, ai sensi dell'art. 34 della Legge 10/91, diventerà a tutti gli effetti soggetto sanzionabile.
 7. L'Appaltatore inoltre garantirà, per tutto il periodo di validità del contratto, il rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 74 riguardo al rendimento globale medio stagionale degli impianti (compatibilmente con le caratteristiche prestazionali ed usura delle apparecchiature prese in carico).
 8. In ottemperanza al D.P.R. 16/04/2013 n. 74, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del decreto, l'Appaltatore redigerà il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) di cui all'art. 8, comma 5, conformemente ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del Decreto del ministero dello sviluppo economico del 10/02/2014.
 9. Per la periodicità minima dei controlli di efficienza energetica su impianti Climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kw e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw si farà riferimento all'Allegato A del D.P.R. 16/04/2013 n. 74.
 10. La trasmissione del RCEE di efficienza energetica all'autorità competente è effettuata entro il mese successivo dall'effettuazione del controllo di efficienza energetica e contestuale emissione del relativo rapporto.

Art. 10 – Libretto di impianto

1. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione può conservare il libretto di impianto, conformemente a quanto prescritto nell'allegato D del DPR 412/1993 e ss.mm.ii. presso la propria sede o direttamente presso la centrale termica.
2. Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul "libretto di impianto".
3. La compilazione per le verifiche periodiche è effettuata a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
4. Il responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico deve apporre la propria firma sul "libretto di centrale" per accettazione della funzione.

5. Il responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico è tenuto a registrare sul libretto di centrale i consumi energetici i quali dovranno essere consegnati in copia alla Stazione appaltante.
6. Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, comma 5, gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". Il modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2104). Alla consegna degli impianti la stazione appaltante metterà a disposizione dell'Appaltatore il "Libretto di Impianto" che l'Appaltatore provvederà a custodire e compilare come previsto dalla legislazione vigente, in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.
7. La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le diverse parti del Libretto di Impianto, saranno effettuate da:
 - Scheda 1 - dal responsabile, che la sottoscrive (può essere compilata dal manutentore delegato a tal fine);
 - Schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - dall'installatore (sono le sezioni quali scheda identificativa impianto, trattamento acqua, generatore, sistemi di regolazione, distribuzione, emissione ecc., che vanno redatte all'atto della prima compilazione o dell'installazione del singolo componente);
 - Scheda 3 - dal responsabile (con firma del terzo responsabile incaricato);
 - Schede 11, 12 - dal manutentore; nella scheda 11 sono riportati i risultati delle verifiche periodiche effettuate dal manutentore (cioè la prova fumi); nella scheda 12 sono segnalati gli interventi di controllo di efficienza energetica (indicato se fornite raccomandazioni o prescrizioni ed allegate eventuali rapporti di intervento);
 - Scheda 13 - dall'ispettore;
 - Scheda 14 - dal responsabile o eventuale terzo responsabile.

Art. 11 – Assistenza tecnico amministrativa

1. L'Appaltatore sarà tenuto alla predisposizione, alla compilazione, alla presentazione alle Autorità competenti, all'ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa prevista dalle leggi vigenti in data di aggiudicazione dell'appalto e di pertinenza di tutti gli impianti presenti nell'edificio.
2. Le autorizzazioni sono sempre da intendersi sia preliminari che di collaudo finale.
3. L'assistenza di cui al presente articolo andrà prodotta in particolare per:
 - pratiche dei Vigili del Fuoco relative ai soli sistemi impiantistici, pratiche dell'I.S.P.E.S.L. e visti dei controlli periodici effettuati dai competenti Servizi Provinciali.
 - libretti di impianto (D.P.R. 412/93, D.P.R. 74/2013);
 - Il servizio comprende anche l'acatastamento degli impianti nel Sistema Informativo Risorse Energetiche "SIRE" di cui alla d.G.P. del 13 giugno 2016 n. 1008.
 - Per i refrigeratori (contenenti gas HFC, F-gas, in quantità superiore a 5 tonnellate equivalenti di CO₂), l'Appaltatore terrà aggiornato il Registro dell'apparecchiatura pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente. Entro il 31 maggio di ogni anno, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature, l'Appaltatore presenterà, inoltre, al Ministero dell'ambiente, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di

emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro dell'apparecchiatura.

4. L'Appaltatore, per le visite di controllo delle Autorità competenti, deve fornire l'assistenza di operai specializzati per eventuali smontaggi delle apparecchiature, nonché per visite interne, prove idrauliche o di funzionamento, ecc.
5. La stazione appaltante dovrà essere informato delle visite degli enti preposti ed il verbale di visita, redatto dalle Autorità competenti deve essere consegnato in copia alla stazione appaltante.

Art. 12 – Registro di esercizio e manutenzione

1. Per documentare il complesso delle attività necessarie per lo svolgimento del contratto, l'Appaltatore dovrà disporre di un sistema informatico di registrazione delle attività svolte, al fine di compilare il "Registro di esercizio e manutenzione".
2. Il "Registro di esercizio e manutenzione" dovrà contenere le informazioni relative a:
 - Interventi di ordinaria manutenzione (art. 6)
 - Interventi di straordinaria manutenzione (art. 7)
3. In tutti i report dovranno essere indicati il nome del tecnico che ha eseguito gli interventi con l'annotazione della data, ora di inizio e ora di termine di ciascuno.
4. La stazione appaltante essere in grado di accedere in qualsiasi momento all'archivio delle attività svolte aggiornato al giorno precedente.

Art. 13 – Referente tecnico

1. L'Appaltatore dovrà essere rappresentato da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza, che assumerà la qualifica di Referente Tecnico.
2. Il Referente Tecnico dovrà:
 - seguire l'andamento dei servizi;
 - cooperare al regolare svolgimento dei servizi;
 - assicurare il rispetto delle norme e degli adempimenti di legge;
 - rapportarsi alla stazione appaltante nei modi e con i mezzi più efficaci ai fini del raggiungimento degli obiettivi propri dell'appalto.

Art. 14 – Personale autorizzato

1. L'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante prima dell'effettivo impiego, l'elenco del personale autorizzato all'effettuazione degli interventi, specificando nominativo, qualifica e recapito telefonico.

Art. 15 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'Appaltatore dovrà assolvere agli oneri ed obblighi per:
 - i controlli e le prove che, a seguito di inottemperanza, vengono fatti svolgere direttamente dalla stazione appaltante;
 - l'occorrente manodopera, gli strumenti ed apparecchi di controllo e quanto

altro necessario per eseguire verifiche e prove preliminari o in corso di gestione sia per le attività manutentive che per le attività di erogazione calore;

- tutte le spese di contratto, di bollo, di copia, di registrazione, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli.
5. Gli impianti ed i loro accessori, nonché le relative parti di edificio, devono essere riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale previa verifica, con verbale attestante in particolare lo stato degli impianti oggetto dell'appalto.
 6. Lo stato degli impianti dovrà essere conforme alla presa in consegna, salvo il normale deperimento d'uso riferito ad una corretta gestione e alle opere eseguite in base al presente Capitolato.

Art. 16 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Sono escluse dall'appalto gli oneri di fornitura di energia e acqua potabile necessaria al funzionamento degli impianti. Restano quindi a totale carico della stazione appaltante, gli oneri per:
 - approvvigionamento del combustibile (gas metano per la centrale termica – gasolio per il gruppo elettrogeno)
 - approvvigionamento di acqua potabile;
 - approvvigionamento di energia elettrica (illuminazione e forza motrice);
 - modifica, ammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature dovute all'applicazione di normative di legge emanate in data successiva alla presentazione dell'offerta;
 - tariffe/contributi dovuti agli Enti preposti per la vigilanza ai fini della sicurezza.

Art. 17 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*";
 - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
 - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
 4. Tutte le attività connesse ai Servizi di Manutenzione degli Impianti dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell'arte. Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore deve attenersi a quanto definito dalla normativa vigente; è inoltre compito dell'Appaltatore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.
 5. Di seguito vengono richiamate le principali disposizioni normative di riferimento per l'esecuzione del Contratto. È comunque obbligo tener in conto ogni altro riferimento normativo, diverso da quello elencato, riguardante settori specifici trattati. La stazione appaltante dovrà operare nel rispetto di tutte le Leggi relative agli Impianti Termici ed Elettrici e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l'erogazione del servizio.

1. IMPIANTI TERMICI

- U.N.I. 8364 "Impianti di riscaldamento - controllo e manutenzione." e, successivi aggiornamenti ed integrazioni);
- U.N.I. 9317 "Impianti di riscaldamento - conduzione e controllo." e, successivi aggiornamenti ed integrazioni);
- Norme UNI 10339 -Impianti aerulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.
- U.N.I. EN 12170 "Impianti di riscaldamento negli edifici - Procedure per la predisposizione della documentazione per la conduzione, la manutenzione e l'esercizio - Impianti di riscaldamento che richiedono personale qualificato per la conduzione";
- U.N.I. EN 12171 "Impianti di riscaldamento negli edifici - Procedure per la predisposizione della documentazione per la conduzione, la manutenzione e l'esercizio - Impianti di riscaldamento che non richiedono personale qualificato per la conduzione";
- C.T.I. U.N.I. 8065 Trattamento dell'acqua negli impianti termici.
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale d'uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili d'energia";
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la

- progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10.", e succ. mod.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 giugno, n. 141). - Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;
 - D.M. 12/04/96 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi";
 - D.M. 17.03.2003 Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia;
 - D.Lgs. 19.08.2005 n.192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e relativo regolamento di attuazione;
 - Codice dell'ambiente D.Lgs. n. 152/06 e successivo aggiornamento D.lgs. 4/2008;
 - D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 147 (Regolamento 2037/2000/Ce - Modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore);
 - Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
 - D.Leg. 30.05.2008 n. 115 " Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE".
 - Testo unico della sicurezza sul lavoro D.lgs. n. 81/08 e successivo aggiornamento L. 25/2010;
 - D. Leg. 30.05.2008 n. 115 aggiornato con D.Leg. n. 56 d.d. 29.03.2010.
 - D.P.R. 02.04.2009 n. 59 " Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera a) e b), del D. Leg. 19.08.05 n. 192 aggiornato con D.lgs. n. 311 d.d. 29/12/2006.
 - D.P.R. 74/2013 e D.M. 10/02/2014

2. IMPIANTI ELETTRICI

- 17-13/1 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: Prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS); Rif. 1112- Rev. 0- maggio '01 Pag. 45/122
- 20-19 - Cavi isolanti con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V
- 20-20 - Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V
- 20-38 - Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Parte 1. Tensione nominale U_0/U non superiore a 0,61/1 kV;
- 20-38/1 - Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Parte 1. Tensione nominale U_0/U superiore a 0,61 kV.

- 23-3 – Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici o similari, e succ. varianti;
 - 23-8 – Tubi protetti rigidi in polivinilcloruro e accessori;
 - 31-30 Fasc. 2895 – Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas – Parte 10: Classificazione dei luoghi;
 - 31-33 Fasc. 4139 – Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas – Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas;
 - 31-35 – Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Guida alla classificazione dei luoghi pericolosi.
 - 64-8 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
 - D.P.R. n. 547 del 27.04.1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro);
 - Legge n. 186 del 01.03.1968 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici);
 - Legge n. 46 del 18/05/1990 e dal suo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 447 del 06/12/1991), così come modificata ed integrata dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 e ss. mm. ii;
 - D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008.
6. Tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al D.Lgs. n. 37/2008 e s.m.i. devono essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la quale è tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie. Si precisa infine che dovranno essere rispettate le prescrizioni:
- in materia di Prevenzione Incendi, dal D.P.R. 37/98, integrato dal D.P.R. 151 del 01/08/2011 e s.m.i.
 - in materia di utilizzo di materiali e apparecchiature realizzati a regola d'arte, dalla legge 186 del 1968 e s.m.i.
 - in materia di sicurezza del materiale elettrico, dalla legge 791 del 1977 (attuazione della direttiva del Consiglio della Comunità Europea), integrata dal D. Lgs. 81 del 09/04/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) e s.m.i.

Art. 18 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
 - a.4) il DUVRI;
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 – Durata del contratto e facoltà di rinnovo

1. Il servizio ha inizio dalla data del verbale di consegna del servizio e ha durata di anni 2 (due).
2. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato per pari periodo, ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
3. La facoltà di rinnovo del contratto deve essere esercitata dalla stazione appaltante a mezzo pec almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo contrattuale.

4. In assenza dell'esercizio della facoltà di rinnovo il contratto d'appalto scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
5. Nel caso di esercizio della facoltà di rinnovo, alla scadenza del termine finale del contratto d'appalto rinnovato, lo stesso scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
6. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, sino alla data di subentro del nuovo operatore economico.

Art. 20 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 21 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 22 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.
3. Gli impianti oggetto dell'appalto verranno consegnati dalla stazione appaltante nello stato di fatto in cui si trovano, verificato in fase di presa visione, ma comunque funzionanti.
4. Con verbale di consegna, stilato tra la stazione appaltante e l'Appaltatore verrà valutato lo stato iniziale degli impianti che l'Appaltatore prende in carico nonché i locali e le parti di edificio ove detti impianti si trovano.
5. L'Appaltatore mediante gli interventi di manutenzione, dovrà mantenere il funzionamento degli impianti come previsto dalla normativa vigente.
6. L'Appaltatore deve concordare con i tecnici dell'INAIL, Vigili del Fuoco e i servizi competenti provinciali le modalità ed i tempi di esecuzione delle visite agli impianti (centrali termiche, sottocentrali, ecc.), nonché alle apparecchiature e dispositivi soggetti a controllo (valvole di sicurezza, di intercettazione combustibile, pressostati, ecc.), oltre che per motivi di sicurezza, anche per evitare divieti d'uso e fermi degli impianti stessi.

Art. 23 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 24 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 25 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni trimestre, fatto salvo quanto previsto all'art. 29, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. A tale fine l'Appaltatore è tenuto a presentare al termine del trimestre una relazione riportante sinteticamente l'attività svolta nel periodo di riferimento, dando conto dell'effettuazione degli interventi previsti dal presente capitolato. Tale relazione deve essere accompagnata da un estratto del "Registro di esercizio e manutenzione" di cui all'art. 12.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 26, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 26 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. Il personale incaricato della stazione appaltante potrà in qualsiasi momento accertare l'efficienza del servizio ed effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà opportuni o necessari agli impianti e locali annessi, che pertanto dovranno essere sempre accessibili anche in assenza del personale dell'Appaltatore.

3. A tale scopo, l'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le indicazioni ed i suggerimenti che i responsabili della stazione appaltante riterranno utili adottare e prescrivere in funzione dell'ottimizzazione del servizio e della buona conservazione del proprio patrimonio impiantistico.
4. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
5. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 27 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 28 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. La contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 29 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 24.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 30 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e

- salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.
 3. L'Appaltatore ha la più ampia responsabilità sia in caso di infortuni, al personale addetto ai lavori o a terzi, sia in caso di danno diretto a persone o cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dei servizi di manutenzione e che possano essere imputati all'esecuzione delle attività previste dal presente contratto.
 4. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto.

Art. 31 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.
Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
3. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 32 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 33 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

Art. 34 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 35 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.
5. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore

durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

6. Copia della polizza dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.

Art. 36 – Penali

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, comportano una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e per il danno arrecato, nonché l'applicazione dei provvedimenti indicati nel presente articolo, lasciando impregiudicato il diritto della stazione appaltante a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti.
2. È prevista l'applicazione delle penali nei casi di seguito elencati:
 - € 300,00 (trecento) per ogni ora o frazione di ora di ritardo dalla chiamata o segnalazione, esclusa la prima, nel raggiungimento dell'impianto;
 - € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni interruzione del servizio (superiore a 3 ore) conseguente al mancato o intempestivo intervento da parte dell'Appaltatore oppure a sua negligenza
 - € 100,00 (cento/00) per ogni mancata o incompleta registrazione prevista dal libretto di impianto
 - € 100,00 (cento/00) per ogni mancata o incompleta registrazione prevista nell'articolo 12 "servizio di registrazione e reporting"
3. Nei casi di ritardi e inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali sopra specificate, la stazione appaltante provvede ad inoltrare una contestazione scritta all'Appaltatore. L'Appaltatore comunica le proprie controdeduzioni alla stazione appaltante nel tempo massimo di 3 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione sopra detta.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 33 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 37 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) sospensione anche parziale del servizio, esclusi i casi di forza maggiore, per un periodo superiore alle 24 ore consecutive
 - d) subappalto non autorizzato;

- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 27 del presente capitolato;
 - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 25, comma 5, del presente capitolato;
 - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 35, comma 5, del presente capitolato;
 - i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 38 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 39 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 40 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento, identificato con il CIG n. 7291964F0A, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento.”.
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della

notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 7291964F0A.

Art. 41 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 42 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 43 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 43 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 44 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.